

There are no translations available.



Associazione Enogastronomica Compagnia dei Gustonauti

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, in data 2 Aprile 2012, è costituita un'associazione culturale denominata " Associazione Enogastronomica Compagnia dei Gustonauti “.

Articolo 2

L'associazione ha sede a Pessano con Bornago (MI) – 20060, in via Dei Tigli 6. La sede dell'associazione potrà essere modificata con delibera assembleare.

Articolo 3

Durata: la durata dell'associazione è illimitata.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'associazione non ha fini di lucro è autonoma ed indipendente da qualsiasi potere ed organo sindacale o politico Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 5

L'associazione ha le seguenti finalità:

Diffondere cultura enogastronomica in genere nella regione Lombardia e non solo;

Promuovere manifestazioni culturali enogastronomiche e di valorizzazione del territorio;

Realizzare corsi di Formazione agli associati, seminari e corsi tecnici con personale qualificato;

Creazione di eventi culturali per la valorizzazione di prodotti tipici del territorio

Creazione di materiale informativo;

Organizzazione di conferenze con esperti del settore con eventuale patrocinio di aziende private ed enti pubblici;

Articolo 6

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 7

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale, previa domanda al Consiglio Direttivo che di volta in volta decide liberamente senza obbligo di motivazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra categorie di soci.

Articolo 8

Le categorie di soci previste sono:

Soci fondatori

Soci ordinari

Soci sostenitori

Articolo 9

Tutti i soci, partecipano alle iniziative promosse dall'associazione ed intervengono alle assemblee ordinarie e straordinarie.

I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee che possono esercitare direttamente o indirettamente per delega scritta.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività all'interno dell'associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti associativi.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) radiazione per gravi motivi disposta dal Consiglio Direttivo sentito il parere del collegio dei Probiviri.

In caso di dimissione, radiazione o altro definitivo impedimento per l'esercizio della carica:

- del Presidente: l'Assemblea dei Soci è convocata, entro 15 giorni, dal Vice Presidente, per la designazione del successore;

- di uno o più membri del Consiglio Direttivo: il Consiglio stesso provvede alla sostituzione con i

primi dei Soci non eletti dall'Assemblea;

- di più della metà dei membri del Consiglio Direttivo: lo stesso decade nella sua totalità e l'Assemblea, convocata su iniziativa del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, procede entro 15 giorni alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo che dura in carica fino all'originaria scadenza degli altri organi elettivi.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Presidente che dura in carica due anni.

Consiglio Direttivo che dura in carica due anni.

Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni.

Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni.

Articolo 12

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, fornire le linee programmatiche all'associazione ed eleggere alla loro scadenza i seguenti organi:

Il Presidente

Il Consiglio Direttivo

Il collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Revisori dei Conti

“Il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e quelli del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili”.

L'assemblea deve essere convocata attraverso posta elettronica inviata almeno 15 giorni prima. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea sarà presieduta dal presidente in carica coadiuvato dal segretario in carica.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo; inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci.

Articolo 13

Il consiglio direttivo è costituito dal Presidente e da sei consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio designa nel suo ambito il Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno due volte all'anno, tramite le stesse modalità di convocazione dell'assemblea.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 15

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea ed elegge al suo interno un presidente. Il collegio decide su qualsiasi controversia possa nascere all'interno dell'associazione.

Articolo 16

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri ed elegge al suo interno un presidente. E'chiamato ad esprimerne parere sul bilancio consuntivo e preventivo ed esercita il potere di vigilanza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, compreso il controllo amministrativo e contabile dell'associazione.

Articolo 17

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 18

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote sociali ed eventuali contributi straordinari di Soci o di altri privati o Enti Pubblici. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione non vengono distribuiti ai Soci, ma vengono riportati nel Rendiconto Economico Finanziario dell'esercizio successivo per essere reinvestiti a scopi istituzionali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 19

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 20

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

